

STATUTO







| Denominazione e sede

È costituita in Roma una libera associazione tra studiosi della psicologia analitica di Carl Gustav Jung, denominata **Associazione Italiana di Psicologia Analitica (A.I.P.A.**) – già **Associazione Italiana per lo studio della Psicologia Analitica** costituitasi con atto notarile del 27 novembre 1961.

La sede sociale è in Roma, Via Antonio Musa, 15.

Articolo 2 | Scopi

L'A.I.P.A. è un'Associazione di Psicologia Analitica a carattere nazionale, senza fini di lucro, che ha lo scopo di:

- a) promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza della psicologia analitica e della sua prassi psicoterapeutica;
- b) organizzare in modo unitario il training per l'acquisizione delle competenze professionali degli psicologi analisti, attivato presso la propria Scuola di Formazione.
- c) garantire spazi di studio e ricerca per la formazione permanente degli psicologi analisti e degli studiosi della materia;
- d) sostenere, proporre e realizzare percorsi di ricerca e progetti di formazione in contesti pubblici e privati per l'applicazione della psicologia analitica, diversificando gli interventi in relazione agli ambiti (università, scuole, sanità, servizi sociali ecc.), con il fine di sviluppare la dimensione psicoaffettiva, affrontare le problematiche relazionali, anche nei processi di apprendimento, integrare la dimensione individuale e collettiva e le diversità soggettive e culturali.

Per la realizzazione di questi scopi l'A.I.P.A. può articolare la propria struttura in Sezioni Territoriali.

L'A.I.P.A. è membro dell'*International Association for Analytical Psychology* (I.A.A.P.); secondo l'art. 5, 1 dello Statuto della I.A.A.P. i membri Ordinari dell'A.I.P.A. sono membri della I.A.A.P.

L'A.I.P.A. si propone inoltre di sviluppare rapporti culturali con associazioni nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi ai propri.

L'A.I.P.A. può concedere contributi e sovvenzioni a pubblicazioni in linea con i propri scopi o può provvedervi direttamente.

Articolo 3 |Mezzi finanziari

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'A.I.P.A. si avvale di mezzi finanziari reperiti a norma del successivo art. 5 e, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge esistenti in materia, di sovvenzioni e donazioni, sia in denaro che in natura, provenienti da Enti o da privati. Tali mezzi costituiscono il fondo comune ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Articolo 4

| Membri dell'Associazione e Allievi in formazione

A) Membri dell'Associazione

L'associazione è costituita da:

- membri Ordinari che hanno gli stessi diritti e doveri all'interno dell'Associazione (art. 5);
- membri Onorari.
- 1) Membri Ordinari sono coloro che:
 - a) abbiano completato la formazione analitica secondo le modalità previste dal Regolamento emanato dall'Associazione;
 - b) siano stati accettati dall'Assemblea degli Ordinari all'uopo convocata dal Comitato Direttivo (C.D.).
 - c) È prevista l'ammissione come membri Ordinari dell'A.I.P.A. anche a colleghi psicologi analisti che siano membri di gruppi aderenti alla I.A.A.P. o che siano membri individuali di detta Associazione e che non siano mai stati soccombenti in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. L'ammissione, secondo quanto previsto alla lettera G del Regolamento, viene proposta dal C.D., sentita la Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.), all'Assemblea Generale (A.G.) affinché la ratifichi.
- 2) Membri Onorari sono le persone interessate allo studio della psicologia analitica che si siano distinte nella diffusione della psicologia analitica e dell'opera di C. G. Jung. L'ammissione dei membri Onorari viene proposta, previa decisione all'unanimità, dal C.D. all'A.G. che delibera all'unanimità.
- B) Allievi in formazione
- a) Gli allievi iscritti al ramo formativo dell'A.I.P.A acquisiscono la denominazione di Allievi Candidati all'Associazione;
- b) il Regolamento, emanato dall'Associazione in conformità con lo Statuto, configura le norme relative all'organizzazione del training a cui debbono attenersi gli allievi

- e i membri Ordinari con funzione didattica;
- c) l'ammissione al training per l'ottenimento della qualifica di Psicologo Analista e della Abilitazione alla psicoterapia ad indirizzo analitico è subordinata all'essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi statali che regolano l'ammissione alle Scuole di Psicoterapia riconosciute (Regolamento D, 2a e 2b).

| Diritti e doveri dei membri e degli allievi candidati all'Associazione

I membri Ordinari e Onorari e gli Allievi Candidati all'Associazione hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione nei limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento e di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione stessa.

- a) I membri Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione. Il diritto di voto in A.G. è subordinato al pagamento delle quote associative (art. 8). L'entità della quota di associazione è fissata dall'A.G. (art. 8, 4, lettera I) su proposta del C.D. La mancata frequenza alle attività dell'Associazione o eventuali richieste di aspettativa non legittimano la sospensione del pagamento delle quote associative, fatto salvo quanto in merito può essere annualmente deliberato e disposto dal C.D. In caso di morosità, anche di una sola quota semestrale, il Tesoriere (art. 9) invita l'interessato al pagamento, in difetto del quale verranno attivate le procedure legali per il recupero del credito.
- b) I membri Onorari non pagano la quota associativa.
- c) Gli Allievi Candidati all'Associazione sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di iscrizione e di una quota per la frequenza ai corsi stabilita dal C.D., sentito il parere della C.A.P. (Regolamento, A, 1, lettera f). La mancata frequenza ai corsi non legittima la sospensione del pagamento delle tasse di iscrizioni annuali nonché il pagamento dei corsi, fatto salvo quanto espresso nel Regolamento (Regolamento, I). Gli Allievi Candidati all'Associazione anche se fuori corso sono comunque tenuti al pagamento della tassa di iscrizione annuale (Regolamento, D, 15).

La scadenza semestrale del pagamento delle quote associative è fissata al:

- a) 31 gennaio per il 1° semestre;
- b) 30 giugno per il 2° semestre.

| Perdita della qualifica di membro Ordinario e Onorario ed esclusione degli Allievi Candidati all'Associazione

- a) La qualifica di membro ordinario e onorario dell'A.I.P.A. fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 si perde in caso di:
 - 1) scioglimento dell'Associazione;
 - 2) decesso;
 - 3) dimissioni annunciate con lettera raccomandata o con posta certificata al C.D.. Le dimissioni devono essere presentate all'A.G. che ne prende atto, eventualmente esprimendosi in merito;
 - 4) esclusione per gravi violazioni alle Leggi dello Stato e/o per comportamento incompatibile con i codici deontologici professionali di riferimento. L'esclusione viene proposta dal C. D. con una maggioranza di 4/5. Il C.D. invia all'interessato una prima notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata e, non prima di 40 giorni, la sottopone all'A.G. affinché si esprima in proposito, ai sensi dell'art. 8, 2. La proposta di esclusione viene approvata a maggioranza dei 2/3 dei presenti comprese le deleghe. L'approvazione del provvedimento di esclusione da parte dell'A.G. viene immediatamente comunicata all'interessato con una seconda notifica inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata. Entro 30 giorni dal ricevimento il membro escluso può ricorrere per iscritto tramite raccomandata o posta certificata al Collegio dei Probiviri. Il membro Ordinario del quale il C.D. propone l'esclusione può evitare il giudizio dei membri Ordinari. In tal caso può, entro 30 giorni dalla prima notifica, fare ricorso per iscritto al suddetto Collegio che decide definitivamente;
 - 5) esclusione per morosità persistente superiore ai 24 mesi. Trascorso tale termine l'esclusione è automatica e di diritto e viene comunicata dal C.D. ai membri dell'A.I.P.A. e della I.A.A.P.
- b) Gli Allievi Candidati all'Associazione possono venire esclusi dalla frequenza ai corsi secondo quanto previsto dal Regolamento (A, 1, e), nonché:
 - 1) per comportamento incompatibile con i codici deontologici professionali di riferimento. L'esclu- sione viene proposta all'unanimità dalla C.A.P., sentito il parere del Consiglio Didattico. L'esclusione è ratificata dal Presidente nella sua qualità di Direttore responsabile della Scuola di formazione, che la notifica immediatamente all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata. L'Allievo Candidato all'Associazione escluso ha la facoltà di riproporsi al giudizio della C.A.P., entro e non oltre 90 giorni dalla data della notifica, per presentare documentati motivi di ricorso. Le ulteriori decisioni a riguardo saranno di spettanza del Presidente e della C.A.P., sentito nuovamente il parere del Consiglio Didattico.

2) per inadempienza nel pagamento della tassa annuale di iscrizione e della quota di frequenza ai corsi, superiore ai 12 mesi. Trascorso tale termine il Tesoriere dell'Associazione comunica all'interessato che, qualora non ottemperi al pagamento entro 6 mesi, l'esclusione diverrà esecutiva e potranno venire attivate le procedure legali per il recupero del credito. L'esclusione viene comunicata dal C.D. alla C.A.P. e al Consiglio Didattico.

Articolo 7

| Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- 1) l'Assemblea Generale (A.G.);
- 2) il Comitato Direttivo (C.D.);
- 3) la Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.);
- 4) il Comitato Scientifico e di Redazione della Rivista;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Su elezione democratica a scrutinio segreto dell'A.G. è data facoltà a tutti i membri ordinari di ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per quanto espressamente previsto agli art. 5a) e 10.1, nonché per eventuali conflitti di interesse. È fatto divieto di eleggibilità passiva a legali rappresentanti, amministratori o promotori dell'Associazione di coloro che hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Le cariche sociali hanno durata limitata nel tempo, secondo quanto appresso specificamente previsto, non sono cumulabili tra loro e non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Articolo 8

| Assemblea Generale

L'Assemblea Generale (A.G.) è l'organo supremo dell'A.I.P.A. è composta da tutti i membri ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, a.

- 1) L'A.G. viene convocata dal C.D. almeno due volte l'anno.
- 2) Il quorum necessario per la validità dell'A.G. è di 2/3 degli aventi diritto, comprese le deleghe. Ciascun membro non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, del 50% degli aventi diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, tranne le eccezioni sottoindicate, nonché previste dallo Statuto (art. 6, a4). I voti sono segreti nel caso in cui si eleggono persone e nell'ipotesi prevista dall'art.6, a,4. A

discrezione del C.D., con parere espresso a maggioranza semplice, in casi eccezionali e di motivata urgenza, è prevista la votazione per posta, della quale è garantita la segretezza.

- 3) L'A.G. è convocata dal C.D. qualora 1/3 dei membri ordinari ne faccia richiesta; tale richiesta deve essere presentata al C.D. e motivata per iscritto.
- 4) Competenze dell'A.G.
 - a) L'A.G. approva e modifica lo Statuto a maggioranza di 2/3 dei presenti comprese le deleghe; può formulare proposte e iniziative che vengono elaborate dal C.D. e dalla C.A.P. e può revocare a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe, le cariche e gli incarichi affidati ai membri.
 - b) Ogni tre anni, su proposta del C.D., prende in esame lo Statuto dell'Associazione al fine di apportarvi, ove necessario, eventuali modifiche. Le delibere relative sono adottate con maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe.
 - c) Elegge i membri del C.D.
 - d) Elegge i membri della C.A.P. tra i membri Ordinari che abbiano l'incarico alla didattica, nonché ratifica la nomina dei membri Ordinari con funzione didattica proposti dalle Sezioni territoriali sedi di Scuola per la loro rappresentanza nella C.A.P.
 - e) Elegge i delegati presso la I.A.A.P.
 - f) Elegge il Comitato di Redazione della Rivista *Studi Junghiani* (art. 11) e il Collegio dei Probiviri.
 - g) Ratifica le relazioni del C.D. e della C.A.P.
 - h) L'A.G., su proposta della C.A.P., sentito il parere del C.D., delibera le modifiche al Regolamento. Le relative delibere devono essere adottate con la maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe.
 - i) Delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe, l'accettazione di lasciti e donazioni.
 - I) Su proposta del C.D. delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe, l'entità della quota associativa annuale.
 - m) Accetta i nuovi membri Ordinari e ratifica l'ammissione di colleghi psicologi analisti che siano membri a pieno titolo di gruppi aderenti alla I.A.A.P. o che siano membri individuali di detta Associazione (art. 4, 2, c). Su proposta del CD, delibera all'unanimità l'ammissione dei membri Onorari.
 - n) Prende atto delle dimissioni dei membri e ratifica a maggioranza dei 2/3 dei presenti comprese le deleghe l'esclusione di un membro (art.6).
 - o) L'A.G., su motivata proposta del C.D., ha facoltà di deliberare l'istituzione o lo scioglimento di una Sezione territoriale a maggioranza dei 2/3 dei presenti, comprese le deleghe (art.16).
 - p) Ratifica la nomina dei membri dei Comitati di Sezione eletti da ogni singola Sezione Territoriale.

| Comitato Direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo (C.D.) è composto da 5 membri ordinari che eleggono tra loro il Presidente dell'A.I.P.A. Il C.D. distribuisce tra i propri membri le diverse cariche. Il C.D. prende le sue decisioni a maggioranza semplice degli aventi diritto, tranne casi specificamente previsti dallo Statuto (art. 6, A4). In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, Direttore responsabile della Scuola di Formazione e Direttore della rivista *Studi Junghiani*. Tra i membri del C.D. nomina il coordinatore del C.d.R. della Rivista. Garantisce l'osservanza delle norme statutarie e regolamentarie e cura i rapporti con la I.A.A.P. e con altre Associazioni in collaborazione con il C.D.
 - Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza, di dimissioni o di decesso. In questi ultimi due casi il Vicepresidente sostituisce il Presidente fino alla prima A.G. utile per la reintegrazione del C.D. e per la nomina del nuovo Presidente.
 - Il Segretario redige i verbali, provvede alla corrispondenza dell'Associazione, mantiene aggiornati gli elenchi dei membri ai quali comunica i deliberati dei vari organi sociali, provvede all'organizzazione delle documentazioni necessarie atte al raggiungimento degli scopi associativi (art. 2).
 - Il Tesoriere riscuote le quote sociali, cura l'amministrazione, comunica agli interessati l'esclusione dall'Associazione o dalla frequenza ai corsi per morosità (art. 6), acquisisce dalle Sezioni Territoriali il bilancio e le previsioni di spesa (art. 16) e tiene il bilancio che presenterà ogni anno all'A.G.
 - Il Consigliere coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nei rapporti con la I.A.A.P. e con altre Associazioni e collabora alla realizzazione di attività in linea con gli scopi statutari (art. 2).
- 2) Il C.D. è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno. Le sedute sono valide quando siano presenti non meno di tre membri.
- 3) Il C.D. ha la facoltà di autoconvocazione su iniziativa di almeno due dei componenti.
- 4) Il C.D. convoca l'A.G. almeno due volte l'anno (art. 8) con preavviso di minimo 15 giorni e prepara e invia contestualmente l'Ordine del Giorno. Proposte da inserire all'OdG dell'A.G. possono essere presentate per iscritto al Presidente dell'A.I.P.A. almeno 30 giorni prima della data dell'A.G.
- 5) Il C.D. inoltre convoca una A.G. straordinaria qualora 1/3 di tutti i membri ne faccia richiesta motivata (art.8.3).
- 6) il C.D. propone ai membri ordinari all'uopo convocati l'esclusione dei membri Ordinari o Onorari secondo le modalità previste dall'art. 6, a4 e vigila su eventuali casi di incompatibilità, provvedendo alle necessarie segnalazioni ai sensi dell'art. 7.
- 7) Il C.D. cura l'andamento generale delle attività dell'A.I.P.A. previste dagli scopi statutari (art. 2), nel rispetto dei mandati assembleari, nonché cura e coordina i rapporti tra la

sede Nazionale, le Sezioni Territoriali e, congiuntamente con la C.A.P., per quanto di propria pertinenza, con le Sedi della Scuola di Formazione.

- 8) Il C.D. può affidare incarichi temporanei a membri dell'Associazione, a seconda delle eventuali necessità, anche su richiesta della C.A.P.
- 9) Il C.D. resta in carica per due anni. I suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso di suoi componenti, il C.D. inserisce all'OdG della successiva A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.
- 10) All'inizio di ogni anno il C.D. presenta all'A.G. il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all'anno trascorso.
- 11) Il C.D. riferisce sulla propria attività all'A.G., convocata in seduta ordinaria.
- 12) Le sedute del C.D. sono aperte ai membri dell'A.I.P.A., fatta salva la discrezionalità del C.D. stesso.

Articolo 10

| Commissione per l'Allenamento Professionale e Consiglio Didattico

- 1) La Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.) è composta da cinque membri dell'A.I.P.A. nazionale, di cui uno in rappresentanza del training dell'età evolutiva, eletti dall'A.G. tra tutti i membri del Consiglio Didattico, più un membro ordinario con funzione didattica per ogni Sede periferica della Scuola di Formazione, la cui nomina viene ratificata dall'A.G. su proposta delle Sezioni Territoriali (art.8, 4, d). I membri eletti eleggono tra loro il Segretario Nazionale della C.A.P.
- 2) Il Consiglio Didattico è composto dai membri con incarico didattico e costituisce l'interlocutore consultivo e necessario della C.A.P. Si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale della
- C.A.P. almeno 3 volte ogni anno sociale. Le sedute sono aperte a tutti i membri dell'A.I.P.A., fatta salva la discrezionalità della C.A.P. In taluni casi e su invito del Consiglio, della C.A.P. o del Presidente, il C.D. potrà collaborare alle attività del Consiglio, nel limite delle proprie specifiche competenze.
- 3) I membri della C.A.P. restano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso di componenti della C.A.P., il C.D. inserisce all'OdG del giorno della prima A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.
- 4) La C.A.P. delibera a maggioranza semplice, sentito il parere del Consiglio Didattico. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale ha valore doppio.
- 5) La C.A.P. ha la responsabilità della gestione del *training* di fronte all'A.G. Cura l'organizzazione della Scuola di Formazione e ne garantisce la conformità agli indirizzi culturali dell'A.I.P.A e ai deliberata dell'A.G.. Ove necessario, e in accordo con il Consiglio Didattico, la C.A.P. prende in esame il Regolamento per apportarvi le eventuali modifiche che dovranno essere deliberate dall'A.G., sentito il C.D. (art. 8, 4, h).

Il Segretario presenta almeno due volte l'anno all'A.G. una relazione sull'attività della C.A.P. e del Consiglio Didattico e sull'andamento della Scuola di Formazione.

- 6) Le funzioni e le competenze della C.A.P. e del Consiglio Didattico in rapporto alla Scuola di Formazione dell'A.I.P.A. sono precisate dal Regolamento.
- 7) La C.A.P. può demandare alle Sedi Territoriali della Scuola di Formazione decisioni operative inerenti il funzionamento della Scuola, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali della formazione e in linea con le decisioni assembleari.
- 8) La validità delle sedute della C.A.P. è data dalla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti. La C.A.P. ha facoltà di autoconvocazione su iniziativa di almeno due dei suoi membri.
- 9) Le sedute della C.A.P. sono aperte al Presidente e a tutti i membri dell'A.I.P.A., fatta salva per questi ultimi la discrezionalità della C.A.P. stessa.

Articolo 11

III Comitato di Redazione della Rivista

La rivista *Studi Junghiani* è organo sociale dell'A.I.P.A. Il Comitato di Redazione (C.d.R.) della Rivista ne cura la pubblicazione ed è composto da: un Direttore, un Coordinatore del C.d.R, dieci Redattori, un Segretario di redazione. Il Direttore è il Presidente in carica dell'A.I.P.A. I dieci redattori sono eletti dall'A.G. tra i membri ordinari dell'Associazione. I redattori restano in carica tre anni e non possono essere confermati per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei redattori, il C.D. inserisce all'OdG della successiva A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.

Il Coordinatore del C.d.R. è un membro del C.D. ed è designato dal Direttore della Rivista. Il Segretario di redazione è designato dal C.D. sentito il C.d.R.

Le sedute sono aperte a tutti i membri dell'A.I.P.A., fatta salva la discrezionalità del C.d.R.

Articolo 12

| Collegio dei Probiviri

In caso di dissidi tra i membri dell'A.I.P.A., non risolti dal C.D. con soddisfazione delle parti, in caso di controversie nei confronti di decisioni e di atti del C.D. e della C.A.P., non composte con il ricorso all'A.G., in caso di appello di membri Onorari o Ordinari avversi al provvedimento di esclusione, nonché in caso di conflitti di interesse, il giudizio è devoluto al Collegio dei Probiviri, escluse le situazioni che per Legge ricadono sotto la competenza di altra entità giudicante.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri, eletti dall'AG (art.8, 4, f) che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. In difetto di nomina a maggioranza, sarà Presidente il componente più anziano di iscrizione all'A.I.P.A.

Possono essere eletti nel Collegio i membri Onorari nonché gli Ordinari con non

meno di sette anni di anzianità di associazione, in regola con tutte le disposizioni statutarie e che non siano mai stati soccombenti in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

- I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura e il loro giudizio sarà insindacabile.
- Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipedenza e risponde del suo operato, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'A.G.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i membri possono essere rieletti una sola volta. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri del Collegio, il C.D. inserisce all'O.d.G. della successiva A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.

Articolo 13

| Responsabilità amministrativa

Per ogni spesa non corrente è richiesta l'autorizzazione del C.D., sentita l'A.G. Per le spese non autorizzate sussiste la responsabilità di chi le ha eseguite, in solido con chi le ha ordinate.

Articolo 14

| Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può essere deciso dall'A.G. con la presenza di almeno 3/4 dei membri con diritto di voto, escluse le deleghe.

È richiesta la maggioranza di 4/5 dei votanti, comprese le deleghe. L'A.G. decide sulla destinazione dei beni residui dell'Associazione.

Articolo 15

| Anno sociale

L'anno sociale e l'anno formativo sono intesi a partire dal primo gennaio dell'anno solare.

Articolo 16

| Sezioni Territoriali e Comitati di Sezione

La struttura dell'A.I.P.A. si articola in Sezioni Territoriali – che possono, su parere della C.A.P., sentito il Consiglio Didattico, e su parere del C.D., istituire anche sedi periferiche della Scuola di Formazione – il cui scopo è quello di organizzare attività culturali, di ricerca e di formazione professionale. Il decentramento della struttura non deve comunque contraddire il carattere nazionale dell'Associazione e della sua Scuola di Formazione (art. 2 del presente Statuto e Regolamento). Le Sezioni Territoriali devono osservare le norme statutarie e regolamentarie dell'Associazione.

a) Istituzione e funzionamento delle Sezioni Territoriali

Al fine di istituire una Sezione Territoriale, un gruppo di almeno 15 membri ordinari deve presentare richiesta scritta al C.D. Il C.D., dopo averla valutata, la presenta all'A.G. che la discute e l'approva a maggioranza dei 2/3 dei presenti, comprese le deleghe.

I membri Ordinari aderenti a una Sezione Territoriale nominano tra tutti i membri afferenti alla Sezione il Comitato di Sezione, che al proprio interno elegge il Responsabile di Sezione, il Tesoriere e il Segretario. Il Comitato di Sezione viene ratificato dall'A.G. (art. 8, 4, p) e dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo altro mandato. Il Comitato di Sezione cura la vita organizzativa, culturale e formativa della Sezione stessa in conformità con gli indirizzi dell'A.I.P.A. Nazionale. Il Comitato di Sezione può affidare incarichi temporanei a membri afferenti alla Sezione, secondo le proprie eventuali necessità.

Se una Sezione Territoriale è anche Sede periferica della Scuola dell'A.I.P.A., i membri afferenti alla Sezione propongono tra i membri con funzione didattica il rappresentante di Sede all'interno della C.A.P. (art.10,1). Detta nomina viene ratificata dall'A.G. ai sensi dell'art. 8, 4, d.

Le Sezioni Territoriali dell'A.I.P.A. gestiscono le proprie risorse finanziarie, costituite dagli eventuali proventi derivanti da iniziative territoriali conformi agli scopi dell'Associazione previsti all'art. 2 dello Statuto e dalla parte di quota associativa dei membri di sezione che il C.D. nazionale dell'A.I.P.A. è tenuto a versare loro secondo la proporzione proposta annualmente dal C.D. nazionale e approvata dall'A.G. con il bilancio annuale. Le Sezioni Territoriali si riuniscono nel mese precedente l'A.G., due volte l'anno. In tale occasione vengono redatte le previsioni di spesa che, unitamente ai bilanci, verranno inviate al Tesoriere dell'A.I.P.A., il quale ne prende visione con il C.D. per la loro eventuale presentazione ai fini della relativa approvazione in A.G.

b) Scioglimento delle Sezioni Territoriali

La procedura di scioglimento può attivarsi per gravi motivi e prevede in prima istanza che il

C.D. con il Comitato di Sezione, in rappresentanza dei membri afferenti alla Sezione stessa, approfondisca e valuti i motivi che impediscono la continuazione della vita della Sezione.

Qualora non si rendesse possibile rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Sezione il suo funzionamento – così come previsto dal precedente comma del presente articolo – il C.D. avvia le procedure di scioglimento della Sezione Territoriale, avendo acquisito il parere dei membri afferenti alla Sezione Territoriale e quello del Comitato di Sezione.

L'A.G., dopo aver discusso in merito, ha facoltà di deliberare lo scioglimento della sezione a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe.

Per quanto attiene eventuali beni residui di una sezione territoriale, gli stessi verranno destinati all'A.I.P.A. Nazionale.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i suoi membri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 – anche facenti capo alle Sezioni Territoriali – incluse quelle aventi ad oggetto il recupero delle quote associative, sono devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma, ove è situata la Sede Nazionale dell'A.I.P.A.